

LA GIUNTA REGIONALE

- vista la legge regionale 31 luglio 2017, n. 11 “Disposizioni in materia di formazione specialistica di medici, veterinari e odontoiatri e di laureati non medici di area sanitaria, nonché di formazione universitaria per le professioni sanitarie. Abrogazione delle leggi regionali 31 agosto 1991, n. 37, e 30 gennaio 1998, n. 6” e, in particolare, l’articolo 2 “Contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali”, l’articolo 3 “Obblighi dei medici assegnatari di contratti aggiuntivi regionali” e l’articolo 4 “Inadempimenti agli obblighi dei medici assegnatari di contratti aggiuntivi regionali”;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1712 del 4 dicembre 2017 recante “Approvazione delle modalità e dei criteri di assegnazione del contratto aggiuntivo regionale ai medici ammessi alle scuole di specializzazione di area sanitaria, ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 11/2017” e, in particolare, i seguenti punti:
 - punto 1, che approva, a decorrere dall’anno accademico 2016/2017, le modalità e i criteri di assegnazione del contratto aggiuntivo regionale a favore dei medici ammessi alle scuole di specializzazione di area sanitaria, ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 11/2017, come da allegato alla medesima deliberazione 1712/2017 per formarne parte integrante;
 - punto 2, il quale stabilisce che le disposizioni di cui al punto 1 sono applicate a partire dai contratti aggiuntivi regionali assegnati ai medici ammessi alle scuole di specializzazione nell’anno accademico 2016/2017;
 - punto 6, il quale dà atto che ai contratti aggiuntivi regionali attualmente già assegnati ai medici che hanno sottoscritto l’impegno a prestare servizio presso l’Azienda USL della Valle d’Aosta per almeno cinque anni prima dell’entrata in vigore della legge regionale 11/2017, continuano ad applicarsi le deliberazioni della Giunta regionale:
 - ✓ n. 1155 in data 29 marzo 2002 recante “Regolamentazione delle modalità e dei criteri di restituzione totale della somma versata dall’Amministrazione regionale, ai sensi del comma 1, dell’art. 4 della L.R. 30 gennaio 1998, n. 6 e successive modificazioni, ai beneficiari di borse di studio, relativamente al mancato rispetto dell’impegno a prestare servizio, in caso di assunzione, nell’ambito del Servizio Sanitario Regionale per un periodo comunque non inferiore a cinque anni”;
 - ✓ n. 2970 in data 26 ottobre 2007 recante “Approvazione, ai sensi del 4° comma dell’art. 15 della L.R. 30/2006, a decorrere dall’anno accademico 2006/2007, delle disposizioni concernenti il conferimento dei contratti annuali di formazione specialistica previsti dal decreto legislativo 368/1999”;
- vista la legge regionale 19 marzo 2018, n. 2 “Modificazioni di leggi regionali e proroga di termini” e, in particolare, l’articolo 14 il quale dispone che “*Dopo il comma 2 dell’articolo 13 della legge regionale 31 luglio 2017, n. 11 “Disposizioni in materia di formazione specialistica di medici, veterinari e odontoiatri e di laureati non medici di area sanitaria, nonché di formazione universitaria per le professioni sanitarie. Abrogazione delle leggi regionali 31 agosto 1991, n. 37, e 30 gennaio 1998, n. 6), è aggiunto il seguente:*
”2bis. Ai medici assegnatari di un contratto di formazione specialistica aggiuntivo regionale che risultino inadempienti agli obblighi previsti dalle disposizioni attuative di cui all’articolo 2, comma 6, della legge regionale 30 gennaio 1998, n. 6 (Interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialisti e di personale sanitario laureato non medico), si applica la disciplina di maggior favore per il medico assegnatario tra quella prevista dalle predette disposizioni attuative e quella di cui alla presente legge.”;
- ravvisata la necessità di adeguare le disposizioni della soprarichiamata deliberazione 1712/2017 alla nuova norma prevista dall’articolo 14 della legge regionale 2/2018;

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1853 in data 28 dicembre 2017 concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2018/2020 e delle connesse disposizioni applicative;
- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura sanità ospedaliera e territoriale e gestione del personale sanitario dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Luigi Bertschy;
- ad unanimità di voti favorevoli

D E L I B E R A

1. di modificare, per le motivazioni di cui alle premesse, il punto 2 del dispositivo della deliberazione della Giunta regionale n. 1712 del 4 dicembre 2017 recante "Approvazione delle modalità e dei criteri di assegnazione del contratto aggiuntivo regionale ai medici ammessi alle scuole di specializzazione di area sanitaria, ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 11/2017" nel modo seguente:
 "di stabilire che:
 - 2.1 le disposizioni di cui al punto 1 sono applicate integralmente a partire dai contratti aggiuntivi regionali assegnati ai medici ammessi alle scuole di specializzazione nell'anno accademico 2016/2017;
 - 2.2 ai contratti aggiuntivi regionali già assegnati ai medici che hanno sottoscritto l'impegno a prestare servizio per almeno cinque anni prima dell'entrata in vigore della legge regionale 11/2017, si applica la disciplina di maggior favore per il medico assegnatario tra quella prevista dalla legge regionale 6/1998 e dalle deliberazioni della Giunta regionale 1155/2002 e 2970/2007 e quella di cui alla legge regionale 11/2017 e di cui alla presente deliberazione, a seguito di apposita istruttoria effettuata a cura della competente Struttura dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali";
2. di eliminare il punto 6 del dispositivo della deliberazione della Giunta regionale n. 1712 del 4 dicembre 2017 recante "Approvazione delle modalità e dei criteri di assegnazione del contratto aggiuntivo regionale ai medici ammessi alle scuole di specializzazione di area sanitaria, ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 11/2017";
3. di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta e sul sito istituzionale della Regione all'indirizzo [www.regione.vda.it/canali tematici/sanità](http://www.regione.vda.it/canali%20tematici/sanita);
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.